



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Avellino*


SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

- REVOCA 7° BANDO PER ACCORDO QUADRO (ART. 54,140 e 142  
D.Lgs n.°50/2016)-PRIMA ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE-

CIG: 7427361431

Si comunica che in allegato è possibile visualizzare il decreto di revoca della procedura di selezione degli operatori da convenzionare del 7° Accordo Quadro per il servizio di prima accoglienza richiedenti protezione internazionale nella provincia di Avellino, a seguito dell'emanazione del DM del 23 Luglio 2018.

Avellino, 29 Agosto 2018



*Am*



## *Il Prefetto della Provincia di Avellino*

Prefettura Avellino

Prot. Interno del 29/08/2018

Numero: **0038050**

Classifica: SCGF.110.2



Avellino, data del protocollo

**PREMESSO CHE** con Decreto Prefettizio n.° 13134 del 19.03.2018 si è provveduto ad emanare apposito bando di gara al fine di esperire una procedura di gara ai sensi degli artt. 54, 140 e 142 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.°50 e s.m.i., finalizzato ad individuare gli operatori cui affidare il servizio di prima accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale in questa provincia, mediante Accordo Quadro con apposita graduatoria dei soggetti da convenzionare alle condizioni di gara, sulla base dello schema di capitolato approvato con D.M. 7/03/2017 e ss.mm.ii. .

**ATTESO CHE**, con Direttiva del 23 luglio 2018 il Ministro dell'Interno:

- ridefinisce il modello vigente di accoglienza dei migranti prevedendo la rivisitazione dei servizi di prima accoglienza e segnatamente che i servizi assistenziali e le connesse attività siano calibrate alle diverse tipologie di ospitalità in linea con le norme internazionali ed europee e a beneficio di più trasparenti attività gestionali, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, secondo le raccomandazioni della Corte dei Conti;
- esprime l'intendimento di procedere, nel più breve tempo possibile, alla definizione di un nuovo capitolato d'appalto che preveda più schemi di bando tipo - con due livelli di prestazioni, nel senso che a tutti i richiedenti asilo saranno garantiti i servizi di prima accoglienza, mentre gli interventi per favorire l'inclusione sociale saranno riservati esclusivamente ai beneficiari di forme di protezione - con relative basi d'asta definite con ricorso ai prezzi standard di riferimento determinati dall'ANAC, su richiesta dello stesso Ministero dell'Interno, a cui sono vincolati i Prefetti nella predisposizione delle gare d'appalto per l'accoglienza negli hotspot e nelle strutture collettive e individuali dei richiedenti asilo, con decorrenza immediata;
- manifesta l'intenzione di attivare piccole strutture costituite da singole attività abitative situate sullo stesso territorio o in ambiti contigui, al fine di conseguire economie di scala, connessioni e sinergie attraverso modalità di erogazione in rete di specifici servizi;

**PRESO ATTO CHE** la sopracitata Direttiva cambia in maniera sostanziale il modello di accoglienza dei migranti previsto dal precedente capitolato e sulla base del quale è stata indetta la procedura di gara in corso, rendendo necessario per questa Amministrazione chiedere, giusta nota n.°35086 del 8.08.2018, l'avviso del Ministero dell'Interno sull'opportunità di proseguire la procedura concorsuale in essere, ovvero, di procedere alla revoca della stessa;

**VISTA** la nota datata 10 agosto 2018, con la quale Il Ministero dell'Interno, tenuto conto della suddetta direttiva, rappresenta l'opportunità di procedere comunque alla revoca, ex art.



## *Il Prefetto della Provincia di Avellino*

21-*quinquies* della L. 241/1990, della procedura concorsuale in atto con indizione di una nuova gara, conforme ai succitati nuovi criteri assistenziali;

**RITENUTO CHE:**

- la Pubblica Amministrazione persegue il pubblico interesse anche attraverso l'adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;
- il principio costituzionale di buon andamento giustifica l'esercizio del potere di autotutela;

**VISTE** le disposizioni regolanti la materia dell'annullamento di atti in autotutela da parte della P.A. ed in particolare la Legge n. 241/1990, art. 21 *quinquies*, che assegna alla stazione appaltante il potere discrezionale di revoca in autotutela dei procedimenti in corso, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

**RAVVISATE** nelle nuove direttive ministeriali e nei conseguenti nuovi livelli di assistenza e modalità di erogazione dei servizi all'immigrazione, elementi più che sufficienti a rendere inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della procedura de qua, per l'evidente discrasia che si verrebbe a determinare nella prestazione del servizio con gli altri ambiti provinciali che appalteranno il servizio in base ai nuovi criteri ministeriali, determinando un ingiustificabile discriminazione tra soggetti beneficiari portatori di situazioni giuridiche analoghe;

**DATO ATTO**, altresì, che l'evoluzione dei flussi migratori intervenuta negli ultimi mesi ha determinato una significativa contrazione del fabbisogno di posti per l'assistenza ai richiedenti asilo e del corrispondente presumibile impegno finanziario da porre a base di gara, rendendo, così, eccessivamente onerosa la procedura concorsuale in atto rispetto alla situazione attuale e prospettica cui la stessa sarebbe finalizzata; in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno agire in sede di autotutela, revocando la menzionata procedura di gara, al fine di preservare il superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento in autotutela, in quanto il medesimo risultato potrebbe ottenersi anche completando l'attuale procedimento, che non prevede un obbligo di affidamento a carico dell'Amministrazione, ma solo la facoltà. Tuttavia, il completamento della procedura, solo formale, costituirebbe un inutile spreco di risorse per l'Amministrazione, ma anche per i concorrenti coinvolti nelle fasi ancora da svolgere, contrario ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

**DECRETA**



*Il Prefetto della Provincia di Avellino*

- 1 la revoca della procedura di gara, indetta con il D.P. 13134 del 19/03/2018, bandita ai sensi degli artt. 54, 140 e 142 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.°50 e s.m.i. e finalizzata ad individuare operatori cui affidare il servizio di accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale in questa provincia, mediante sottoscrizione del 7° Accordo Quadro CIG 7427361431;
- 2 l'archiviazione delle istanze pervenute e della documentazione fino ad ora prodotta ai fini della procedura di gara sopra citata;
- 3 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino e la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a ciascun concorrente, ai fini della decorrenza del termine di ricorso ordinario avverso il presente provvedimento innanzi al Tar Campania – Sezione di Salerno entro 30 giorni dalla ricezione, ovvero, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Prefetto  
Tirone

4